



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

(CIG n. [#] solo per le sponsorizzazioni tecniche)]

tra

Arexpo S.p.A. (P.I. e C.F. 07468440966) con sede legale in Milano, Via C. Belgioioso n. 171, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. Igor De Biasio, dotato dei poteri a questo attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 settembre 2022, domiciliato ai presenti fini presso la sede della società di seguito indicata come "**Arexpo**" o lo "**Sponsee**"

e

[#] (P. IVA. e C.F. [#]) con sede legale in [#], in persona di [#], domiciliato ai presenti fini presso la sede della società, di seguito indicata anche come "[#]" o lo "**Sponsor**" e insieme ad Arexpo le "**Parti**".

PREMESSO CHE:

- a) Arexpo S.p.A. (di seguito "**Arexpo**" o la "**Società**") è la società mista a controllo pubblico istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789, per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali allo svolgimento dell'Esposizione Universale Milano 2015 (di seguito "**Expo Milano 2015**"), nonché per valorizzare e riqualificare il sito espositivo ove la stessa si è svolta (oggi, *Milano Innovation District*, o anche solo "**MIND**" o il "**Sito**") dopo la sua conclusione, acquisendo il ruolo di soggetto proponente ed attuatore del programma integrato di intervento (il c.d. "**Pil MIND**") approvato il 31 gennaio 2020 da parte dei Comuni di Milano e di Rho e sottoscrivendo la relativa convenzione urbanistica in data 3 giugno 2020;
- b) al fine di promuovere e far conoscere MIND, ormai aperto al pubblico, anche mediante la creazione di nuove energie sociali e culturali, Arexpo intende realizzare in MIND un progetto culturale denominato "MIND your senses" (il "**Progetto**");
- c) elemento centrale del Progetto è la realizzazione, all'interno del sito MIND, di una mostra di installazioni architettoniche urbane, composte da molteplici elementi, avente ad oggetto il tema dei cinque sensi; in particolare, la mostra vedrà la realizzazione di cinque distinti "Mondi", rappresentanti i cinque sensi, ciascuno dei quali sarà caratterizzato da interventi grafici, artistici e digitali connessi con la



vocazione tecnologica e scientifica del PII MIND, come meglio descritto nella relazione tecnica quivi allegata sub n. 1);

- d) unitamente alla mostra, saranno organizzati una serie di eventi dedicati (es. laboratori, *workshop*, ecc.) relativi alla ricerca ed all'innovazione sviluppata a MIND al fine di attrarre visitatori e dare la massima visibilità alla mostra;
- e) in data [#], Arexpo ha pubblicato un Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni economiche e/o tecniche per la realizzazione del Progetto;
- f) in data [#] è prevenuta da parte dello Sponsor una proposta avente ad oggetto la sponsorizzazione di [#], quivi allegata sub n. 2;
- g) la commissione appositamente nominata da Arexpo ha valutato la proposta di sponsorizzazione di cui alla precedente lett. f) formalmente corretta, coerente con il Progetto e recante termini convenienti, avviando quindi le attività prodromiche alla stipula del presente contratto;
- h) lo Sponsor ha prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto;
- i) Arexpo sta svolgendo le verifiche di legge relative al possesso da parte dello Sponsor dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito sfavorevole delle quali il presente contratto è risolutivamente ed automaticamente condizionato.

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”).
- 1.2. Le disposizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

- 2.1 Oggetto del presente Contratto è l'erogazione da parte di Arexpo dei diritti di sponsorizzazione di cui al successivo articolo 6 (di seguito, “**Diritti di**



Sponsorizzazione"), a fronte della corresponsione da parte dello Sponsor del corrispettivo [o delle attività in natura] di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 – DURATA

3.1 Il presente Contratto è efficace per un periodo di [#] mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

4.1 *[Da declinare in ragione della natura finanziaria, tecnica o mista della sponsorizzazione. In ogni caso, non vi sarà pagamento in denaro o svolgimento di attività tecnica da parte dello Sponsor prima del verificarsi della condizione sospensiva di cui all'articolo 9]*

ARTICOLO 5 – DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE

5.1 Arexpo attribuisce allo Sponsor i Diritti di Sponsorizzazione non esclusivi di seguito indicati: [#].

5.2 Lo Sponsor prende atto che i Diritti di Sponsorizzazione non attribuiscono allo stesso alcun diritto di esclusiva. Pertanto, Arexpo è libera di sottoscrivere altri contratti di sponsorizzazione con altri operatori attivi nel medesimo settore merceologico e i diritti di cui al precedente paragrafo 5.1 potranno prevedere la contemporanea presenza dei loghi e/o marchi dei predetti operatori terzi.

5.3 Lo Sponsor prende altresì atto che l'obbligazione di Arexpo, in qualità di Sponsee, deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la sola erogazione dei diritti di cui al precedente paragrafo 5.1, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine per lo Sponsor, sul quale, Arexpo non assume alcun presupposto o onere o obbligazione.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE

6.1 Lo Sponsor si obbliga ad esercitare i Diritti di Sponsorizzazione in maniera tale da non ledere il buon nome, la reputazione e l'immagine di Arexpo, di MIND e del Progetto e nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e codici di condotta applicabili.

6.2 Lo Sponsor garantisce che nessun atto o affermazione attraverso qualsiasi strumento di comunicazione o altro messaggio pubblicitario, di *marketing* o materiale promozionale da esso utilizzato arrecherà offesa al pubblico o



danneggerà il buon nome, la reputazione e l'immagine di Arexpo, MIND e del Progetto.

- 6.3 Lo Sponsor dichiara e garantisce ad Arexpo che l'uso del marchio [#] non comporta violazione di diritti di terzi, inclusi i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale. Conseguentemente, lo Sponsor solleva e tiene indenne sin d'ora Arexpo da qualsiasi pretesa stragiudiziale e giudiziale che fosse a questa rivolta in relazione all'uso del marchio [#] in esecuzione del presente Contratto. Al verificarsi di tali eventi, lo Sponsor sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di Arexpo e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna.

ARTICOLO 7 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

- 7.1 L'uso del marchio dello Sponsor da parte di Arexpo in relazione ai Diritti di Sponsorizzazione è consentito nei termini e alle condizioni indicate nel *brand book* di Arexpo e dello Sponsor, quivi allegati sub. nn. 3 e 4. Resta inteso che in caso di contrasto tra i rispettivi *brand book* prevarranno le prescrizioni del *brand book* di Arexpo.
- 7.2 Le Parti danno atto che il marchio "Arexpo" e "MIND" e il marchio "[#]", come pure tutti i diritti inerenti all'immagine ed al nome di Arexpo medesima e dello Sponsor, sono e resteranno nella titolarità/disponibilità esclusiva rispettivamente di Arexpo e dello Sponsor e si impegnano a rispettare l'immagine di Arexpo e dello Sponsor e a sottoporre in ogni caso all'autorizzazione e approvazione preventiva dell'altra Parte le modalità di utilizzazione del suo nome, dei suoi loghi e dei suoi marchi su tutti i documenti, materiali o dati o quant'altro su cui dovessero eventualmente comparire in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 8.1 Le Parti non potranno, ad alcun titolo, trasferire a terzi, né per l'intero né parzialmente, il presente Contratto o cedere a terzi i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti, senza la previa ed espressa autorizzazione per iscritto dell'altra Parte.



- 8.2 Nessuno dei Diritti di Sponsorizzazione potrà formare oggetto di cessione, licenza, sublicenza, trasferimento, subcontratto o di altri atti di disposizione senza il preventivo espresso consenso scritto di Arexpo.
- 8.3 *[In riferimento alle prestazioni da erogare in natura, lo Sponsor potrà stipulare contratti con terze parti per l'esecuzione di specifiche attività, a condizione che l'entità delle predette attività e il nominativo degli appaltatori o dei fornitori siano comunicati preventivamente per iscritto ad Arexpo e che tali soggetti siano autorizzati e qualificati ai sensi di legge per lo svolgimento delle attività loro affidate dallo Sponsor. Tali terze parti non avranno alcun rapporto con Arexpo. Lo Sponsor rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di Arexpo dell'adempimento degli obblighi del presente Contratto].*

ARTICOLO 9 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

- 9.1 Con riferimento al Progetto, si precisa che questo non sarà realizzato qualora entro il 31 marzo 2023 Arexpo non abbia acquisito impegni formali vincolanti assunti da soggetti terzi concernenti la dazione di danaro o l'erogazione di lavori, servizi o forniture in conto sponsorizzazione o tramite altri accordi aventi medesimo effetto per un valore complessivo pari ad almeno l'importo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00, oltre IVA).
- 9.2 Alla mancata realizzazione della presente condizione sospensiva, e pertanto alla mancata acquisizione da parte di Arexpo dei predetti impegni entro il termine di cui sopra, il presente Contratto diverrà definitivamente improduttivo di effetti per le Parti, annullandosi ogni accordo in merito.
- 9.3 Resta inteso che in caso di mancata realizzazione della predetta condizione sospensiva, nulla sarà dovuto a nessun titolo da Arexpo allo Sponsor e viceversa. In proposito, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi la predetta data, Arexpo si impegna a comunicare allo Sponsor l'eventuale mancata realizzazione della condizione sospensiva in questione.

ARTICOLO 10 - RECESSO E FORZA MAGGIORE

- 10.1 Arexpo ha in ogni caso la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto qualora intervengano provvedimenti o gravi circostanze oggettive che modifichino la situazione ad oggi esistente, rendendo impossibile lo



svolgimento del Progetto, con comunicazione scritta trasmessa allo Sponsor via P.E.C.

- 10.2 Il recesso sarà efficace decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal precedente paragrafo 10.1.
- 10.3 In caso di esercizio del diritto di recesso, trova applicazione l'articolo 1373 del Codice Civile.
- 10.4 In caso di mancata o ritardata realizzazione del Progetto da parte di Arexpo nonostante l'integrazione della condizione sospensiva di cui al precedente articolo 9, a causa di atti, eventi od omissioni al di fuori del ragionevole controllo di Arexpo (quali, senza limitazione alcuna, sciopero, serrata, carenza di manodopera, guerra, insurrezione, sommossa, tumulti, minacce o preparativi di guerra, incendio, sabotaggio, tempesta, inondazione, terremoto, epidemie, guasti agli impianti produttivi, crollo di edificio, adempimento di ordini dell'autorità, requisizioni, carenze di materie prime o di combustibile o di altra fonte di energia), Arexpo non sarà ritenuta responsabile in termini risarcitori di detto inadempimento o ritardato adempimento nei confronti degli Sponsor.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 11.1 Il presente Contratto potrà essere risolto da Arexpo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, oltre ai casi specifici contenuti nel corpo del presente Contratto, nei casi di:
- (i) mancato pagamento da parte dello Sponsor, entro i termini concordati, dell'importo di cui al precedente articolo 4 [*o mancato svolgimento delle attività tecniche proposte*];
 - (ii) gravi e ripetute inadempienze alle previsioni contrattuali.
- 11.2 Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, oltre agli specifici casi indicati nel presente Contratto, anche nei seguenti casi:
- (i) accertamento della mancanza o perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - (ii) cessione non autorizzata, totale o parziale, del Contratto a terzi ovvero dei Diritti di Sponsorizzazione;
 - (iii) violazione delle norme del Codice Etico di Arexpo e del modello ex D. Lgs. n. 231/01 di Arexpo;



(iv) applicazione a carico dello Sponsor di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

ARTICOLO 12 – CESSAZIONE DELL'USO DEI DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE

- 12.1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti del presente Contratto, lo Sponsor dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso in qualsiasi forma dei Diritti di Sponsorizzazione ed Arexpo dovrà cessare l'utilizzo del marchio dello Sponsor ovvero di effettuare ogni riferimento o citazione dello Sponsor in ogni sua attività. In conseguenza, dovrà essere immediatamente cessata da ambo le Parti qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente Contratto.
- 12.2 In caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti del presente Contratto, lo Sponsor si obbliga a non far più riferimento ad alcun marchio e/o segno distintivo e/o dicitura e/o denominazione in qualche modo connessi al presente Contratto e/o ad Arexpo quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la qualifica di "ex Sponsor" o altra similare e a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualche modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che il Contratto sia ancora in essere.
- 12.3 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti del presente Contratto, Arexpo si obbliga a non fare più riferimento ad alcun marchio e/o segno distintivo e/o dicitura e/o denominazione in qualche modo connessi al presente Contratto e/o allo Sponsor, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la qualifica di "ex Partner" o altra similare e a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualche modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che il Contratto sia ancora in essere.
- 12.4 Nei casi di cui al precedente paragrafo 12.1 lo Sponsor ed Arexpo dovranno, ciascuna per proprio conto e a propria cura e spese, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione del presente Contratto, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente Contratto.

ARTICOLO 13 – RINUNCIA TACITA



- 13.1 L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto o ad esercitare qualsivoglia opzione o facoltà in esso contenuta non potrà essere considerata in alcun modo implicita rinuncia dall'altra Parte. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

ARTICOLO 14 – INVALIDITÀ, INEFFICACIA, INESEGUIBILITÀ PARZIALI

- 14.1 Nel caso in cui una o più clausole del presente Contratto fossero ritenute, per l'entrata in vigore di disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente Contratto o per qualsiasi altro motivo, invalide, inefficaci o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguitabilità non importerà l'invalidità, inefficacia od ineseguitabilità dell'intero Contratto, a meno che non risulti che le Parti non avrebbero concluso tale Contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguitabilità.
- 14.2 Al di fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposizioni invalide, inefficaci o ineseguibili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscano le sopravvenute previsioni normative.

ARTICOLO 15 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- 15.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 15.2 Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 16 – ANNUNCI E COMUNICATI

- 16.1 Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a decidere congiuntamente la diffusione ed il contenuto di ogni annuncio o dichiarazione comunque riguardante la conclusione del presente Contratto e/o l'esecuzione delle attività ivi previste.

ARTICOLO 17 – RAPPORTI TRA LE PARTI

- 17.1 Con il presente Contratto le Parti non hanno inteso costituire o creare alcun tipo di rapporto di tipo societario o comunque associativo anche di fatto. Nessuna



delle Parti potrà inoltre assumere impegni nei confronti di terzi per conto dell'altra.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI ACCORDI INCOMPATIBILI

- 18.1 Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con Terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente Contratto.

ARTICOLO 19 – PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

- 19.1 Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. ("**GDPR**"), le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'articolo 6.1, lett. b), del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
- 19.2 Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente Contratto.
- 19.3 Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna, altresì, a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
- 19.4 A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di



ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati – per gli scopi di cui al presente Contratto – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

- 19.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al GDPR.

ARTICOLO 20 – RISERVATEZZA

- 20.1 Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Contratto non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di autorità alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Contratto.
- 20.2 Ciascuna delle Parti si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
- 20.3 Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 20.4 Le previsioni ed i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente Contratto, o dall'eventuale risoluzione,



recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto dello stesso.

ARTICOLO 21 - CODICE ETICO E MOG, PIANO ANTICORRUZIONE E PATTO DI INTEGRITÀ

- 21.1 Lo Sponsor dichiara di aver preso visione mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali") ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (il "**Patto di Integrità**") approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n.10/1299.
- 21.2 Lo Sponsor garantisce ad Arexpo per sé ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, il pieno rispetto dei principi contenuti nel modello elaborato da Arexpo ("**MOG**") ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di Arexpo - pubblicati sul sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali"), di cui dichiara di aver preso visione per accettazione.
- 21.3 Lo Sponsor dichiara, inoltre, per sé ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, di aver preso visione, mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Altri Contenuti - Corruzione") del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di impegnarsi ad adottare, per quanto applicabili, nell'esecuzione del presente Contratto, svolgimento del suo incarico, comportamenti rispettosi dei precetti ivi contenuti.
- 21.4 In caso di inadempimento da parte dello Sponsor agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, Arexpo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 22 – COMUNICAZIONI

- 22.1 Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi di seguito indicati:
- (i) quanto al Referente del Contratto per Arexpo: [#], e-mail: [#]
 - (ii) quanto al Referente del Contratto per lo Sponsor: [#], e-mail: [#]

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE



- 23.1 Lo Sponsor si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della stessa con riferimento al presente Contratto. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici ufficiali che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice Penale.
- 23.2 Arexpo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti degli amministratori dello Sponsor o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dello Sponsor con funzioni specifiche relative alla stipula ed all'esecuzione del presente Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.
- 23.3 Lo Sponsor espressamente ed irrevocabilmente dichiara che:
- (i) non vi è stata intermediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - (ii) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - (iii) non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della L. n. 287/1990;
 - (iv) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né comunque a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 23.4 Qualora risultasse inveritiera o violata una delle dichiarazioni o degli obblighi di cui al precedente paragrafo, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale lo Sponsor non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il



Contratto si intenderà risolto, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 24 – MISCELLANEA

- 24.1 Il Contratto sostituisce integralmente qualsivoglia precedente accordo in vigore tra le Parti avente il medesimo o simile oggetto.
- 24.2 Ogni modifica al Contratto sarà efficace solo se concordata dalle Parti per iscritto.
- 24.3 Per tutto quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile e del D. Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabili e compatibili.

[ARTICOLO 25 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' IN NATURA]

25.1

[ARTICOLO 26 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI DELLO SPONSOR PER LE ATTIVITA' IN NATURA]

26.1

Allegati:

1. Descrizione del Progetto;
2. proposta di sponsorizzazione;
3. *brand book* Arexpo;
4. *brand book* Sponsor.

Milano, [#]

Per Arexpo

L' Amministratore Delegato

Dott. Igor De Biasio

Per lo Sponsor

[#]

Documento firmato digitalmente